



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 822

Deroga al patto di stabilità interno per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano

Indice

1. DDL S. 822 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 822	4

1. DDL S. 822 - XVII Leg.

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Deroga al patto di stabilità interno per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

S.822 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 822

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 822

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICCOLI**, **ZANETTIN**, **DIVINA**, **DALLA TOR**, **BELLOT**, **CONTE**, **FORMIGONI**, **PAGNONCELLI** e **MARIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2013

Deroga al patto di stabilità interno per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

Onorevoli Senatori. -- Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, all'articolo 6 (Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari), al comma 7 reca la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

La finalità del fondo è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

I «comuni di confine» sono quelle decine di realtà urbane periferiche ulteriormente impoverite da una convivenza ravvicinata con le ricche regioni e province a statuto speciale. La situazione degli enti locali è particolarmente difficile soprattutto in relazione al fatto che i comuni devono far fronte anche alle difficoltà relative al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno che costringe gli enti al raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario prefissato.

La legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) disciplina le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016. In particolare, i commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, prevedono l'esclusione di una serie di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista.

I comuni beneficiari del Fondo citato, a causa del vincolo con il rispetto del patto di stabilità interno, rischiano di non poter spendere le somme loro destinate (in taluni casi già erogate) in quanto le regole sui flussi finanziari impediscono di realizzare le opere seppur con risorse disponibili in cassa del comune. L'estensione del rispetto delle regole del patto di stabilità interno ai comuni tra 1000 e 5000 abitanti, a partire dal 1° gennaio 2013 è destinata ad avere un impatto pesantissimo, ai limiti della gestibilità finanziaria e tecnica allo stesso tempo.

Il disegno di legge in oggetto si propone, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di consentire ai comuni, confinanti con regioni e province a statuto speciale, di attivare le opere finanziate con le risorse del Fondo sopra citato, attraverso l'esclusione delle relative voci dal calcolo del saldo finanziario necessario alla definizione degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, alla stregua delle entrate e delle relative spese (in conto corrente o in conto capitale) provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, fatti salvi i pagamenti già attuati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

«16-*bis*. Per l'anno 2013, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse attribuite ai comuni confinanti provenienti direttamente dal Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, né le relative spese in conto capitale. L'esclusione opera anche con riferimento alle spese effettuate nell'anno 2013 a fronte di risorse attribuite ai comuni negli anni precedenti e, comunque nel limite complessivo delle medesime risorse.

16-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 16-*bis*, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 16-*quater*.

16-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 58 milioni di euro per l'anno 2013. I ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

